

La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione

Regole processuali e rifrazioni deformanti

Criminal Justice in the Prism of Information

Rules of Procedure and Deforming Refractions

RENZO ORLANDI

Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università di Bologna

PUBBLICAZIONE DI ATTI PROCESSUALI, SEGRETO INVESTIGATIVO,
GIUDICE IMPARZIALE, PRESUNZIONE DI INNOCENZA,
ATTIVITÀ GIORNALISTICA, DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

PUBLICATION OF PROCEDURAL DOCUMENTS,
CONFIDENTIALITY OF THE CRIMINAL INVESTIGATION,
IMPARTIAL JUDGE, PRESUMPTION OF INNOCENCE,
JOURNALISM ACTIVITY, PROFESSIONAL ETHICS

ABSTRACT

Lo scritto fornisce una illustrazione critica delle norme che regolano la segretezza e i limiti di pubblicazione degli atti processuali penali. La ricognizione è condotta alla luce dei problemi che l'esperienza italiana lascia affiorare attualmente. I delicati problemi connessi con l'intreccio di interessi in gioco (riservatezza individuale, tutela dell'indagine, fairness processuale) fanno da trama all'esposizione. Il paragrafo finale è dedicato a una sintetica prospettazione di immaginabili soluzioni de iure condendo volte a superare le attuali, insoddisfacenti pratiche.

The article provides a critical illustration of the rules governing the confidentiality and limits of the publication of criminal proceedings. Recognition is conducted in the light of the problems that the Italian experience has now emerged. The delicate problems associated with the interplay of interests at stake (individual confidentiality, protection of inquiry, procedural fairness) make up the plot. The final paragraph is devoted to a synthetic design of imaginable solutions by trying to overcome the current, unsatisfactory practices.

SOMMARIO

1. Premessa: diritti e interessi in gioco. – 2. Rassegna ragionata delle principali fonti normative volte a regolare il rapporto fra informazione giudiziaria e giustizia penale. – 3. Riservatezza dell'indagine e tutela del segreto cosiddetto interno (art. 329). – 4. Divieto di pubblicare gli atti di un procedimento penale (art. 114 c.p.p.). – 5. Conclusioni.

1.

Premessa: diritti, interessi in gioco e questioni aperte.

Il rapporto fra giustizia penale e informazione si situa in un crocevia di diritti e interessi di non facile contemperamento, destinati spesso a configgersi nella realtà quotidiana.

In primo luogo, il diritto a manifestare liberamente il pensiero, che certamente include la libertà di dare notizia di fatti socialmente rilevanti, esprimendo al riguardo anche opinioni personali. Esso trova riconoscimento, come si sa, nell'art. 21 della nostra Costituzione oltre che nell'art. 10 CEDU (Libertà di espressione) e nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali UE (Libertà di espressione e informazione).

Sussiste poi un interesse della collettività ad essere informata sull'andamento dei processi giudiziari: interesse riconducibile al principio, anch'esso di rango costituzionale, stando al quale la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101 comma 1 cost.), sicché non si giustificerebbero eventuali censure autoritative volte a oscurare irragionevolmente taluni eventi giudiziari, soprattutto quando questi coinvolgono persone note, per le funzioni o mansioni che svolgono in seno alla collettività. Per questo, i processi penali sono, di regola, pubblici e l'operato di polizia e magistratura deve ispirarsi a forme di trasparenza pur con le cautele necessarie a non pregiudicarne l'efficace svolgimento. È, questo, un attributo essenziale delle società democratiche, tant'è vero che siamo abituati ad associare ai regimi dittatoriali la pratica dei processi segreti e delle sparizioni misteriose per mano della "giustizia".

Occorre tener conto, infine, dell'intrico di diritti individuali e legittime aspettative riconosciuti ai soggetti privati coinvolti nella vicenda giudiziaria (imputati, parti eventuali, persone offese, difensori, testimoni); diritti a loro volta riconducibili a canoni sovra-legali esprimibili in termini di diritto di difesa, presunzione d'innocenza, giusto processo, tutela della riservatezza; tutti sussumibili sotto il comune denominatore della dignità umana.

Il segnalato intreccio di interessi trova un consapevole riconoscimento nel comma 2 del citato art. 10 CEDU, dove si muove dalla realistica constatazione che la libertà di espressione comporta doveri e responsabilità, sicché la legge statale, nel regolare l'informazione giudiziaria, è tenuta a porre quei limiti e quelle restrizioni necessarie in una società democratica a garantire, tra l'altro, l'imparzialità del giudice e la reputazione individuale.

L'ordinamento italiano è ancora lontano dal regolare il bilanciamento fra questi molteplici interessi con la prudente precisione che la delicata materia meriterebbe. Di qui incertezze e irrisoltezze che lasciano campo libero a incontenibili sconfinamenti dell'informazione giudiziaria, dagli effetti spesso pregiudizievoli sia per l'iniziativa giudiziaria, sia per la reputazione e i destini di coloro che la subiscono o che vi sono comunque coinvolti.

Le dinamiche dell'informazione giornalistica vivono in un rapporto di naturale (si può dire fisiologica) dialettica con le esigenze dell'accertamento penale e con il reticolo di diritti individuali che questo mette in gioco. Bisogna però ammettere che le dinamiche cambiano e diventano patologiche (nel senso di minacciare seriamente e pregiudicare sia le finalità di quell'accertamento, sia le sorti di quei diritti individuali), quando – come sta accadendo nel nostro tempo – le fonti informative mutano nella misura e con le qualità caratteristiche della Information Technology.

Da quando esiste la stampa quotidiana, i grandi processi penali, le causes célèbres, hanno sempre attratto, appassionato, diviso l'opinione pubblica. Un elemento di spettacolarizzazione, per quanto lo si voglia esorcizzare o emarginare, ha sempre accompagnato e sempre accompagnerà l'accertamento di grandi delitti, l'arresto di famosi "delinquenti", l'accusa infamante contro imputati "eccellenti" provenienti dal mondo della politica, dell'economia, dello spettacolo, del mondo professionale. L'evoluzione dei nuovi media sta però accentuando in maniera preoccupante il problema sia della reputazione individuale di coloro che incappano in taluni processi penali, sia l'imparzialità di chi li deve giudicare.

Quando esisteva solo la carta stampata, l'impatto dell'informazione sulla vicenda giudi-

ziaria era certo più controllabile e le immaginabili distorsioni sul giudizio finale più facili da neutralizzare. Ad esempio, all'epoca del caso Murri¹, che agli inizi del secolo scorso appassionò e divise l'opinione pubblica (non solo bolognese), le intemerate della stampa cattolica contro il laicismo della famiglia Murri, erano efficacemente fronteggiate dalla stampa socialisteggiante. Il dibattito fu rimesso per legittima suspicione alla Corte d'assise di Torino: il che bastò a scongiurare il possibile eccesso di partigianeria di giurati autoctoni, troppo esposti al calore dell'informazione locale². Quel mondo è definitivamente tramontato. Oggi, non facciamo i conti solo con la stampa a diffusione cittadina o provinciale. Radio e televisione irradiano informazioni (spesso collegate con fatti delittuosi) in ogni angolo anche remoto del Paese. Le notizie corrono fulminee in tutte le direzioni, sicché appare oggi inadeguato lo strumento della rimessione (art. 45 c.p.p.), che svariati decenni fa poteva ancora sortire l'effetto voluto³.

Anche più insidioso è l'uso dei social media nella circolazione di questo tipo di informazioni. Il carattere interattivo di codesti nuovi mezzi di comunicazione dà un'impressione di controllo democratico sull'informazione: impressione apparente (e fasulla), perché i followers che a quell'interazione partecipano tendono a costituirsi in gruppo preconco di pressione per diffondere notizie (spesso non verificate e persino infondate), fatte circolare al solo scopo di screditare qualcuno o di perseguire finalità politiche, più o meno esplicite. Non va inoltre trascurato il peso crescente che i social media stanno già avendo sui classici mezzi di informazione: per dare le loro notizie o per averne conferma radio, TV, giornali attingono sovente a Twitter, Facebook, Instagram, o a siti come YouReporter, ormai in grado di contendere il primato dell'informazione alle tradizionali agenzie di stampa.

È cosa frequente – dopo qualche evento delittuoso capace di solleticare la curiosità del pubblico – vedere riportati sui giornali documenti (messaggi, foto, filmati) tratti da Facebook o da Instagram per illustrare la personalità della vittima o del supposto autore del reato.

Va altresì tenuto presente il considerevole accrescimento del quantum informativo consentito dalle pubblicazioni on-line: vi troviamo serie di foto, filmati, file audio, chilometriche ordinanze cautelari, lunghe motivazioni di sentenze, che né la carta stampata (per ragioni di spazio), né la trasmissione televisiva (per ragioni di tempo) potrebbero permettersi di pubblicare. Ne risulta, in definitiva, un sistema comunicativo on-demand di accelerata rapidità, che inevitabilmente favorisce il formarsi di opinioni e convincimenti approssimativi su fatti rilevanti della nostra vita sociale e che finisce col rendere ancora più straniante o inaccettabile la lentezza della procedura giudiziaria.

L'esperienza italiana degli ultimi decenni evidenzia un dato patologico che va qui tenuto presente. Si allude alla tendenza di usare strumentalmente la giustizia penale per motivi di lotta politica o economica. In particolare, a partire dai processi per fatti di corruzione politica che caratterizzarono, in Italia, gli inizi degli anni Novanta del secolo scorso (epoca cosiddetta di Tangentopoli), si è rapidamente diffusa l'abitudine di denunciare gli avversari politici davanti all'autorità giudiziaria. Un nuovo, efficace mezzo di lotta politica, che ha nella magistratura e nella stampa alleati essenziali, quanto, spesso, incolpevoli.

Si criticano spesso i magistrati per le indagini a carico di politici, risultati poi estranei ai reati ipotizzati nella denuncia. Si criticano i giornalisti per essersi prestati a rovinare l'immagine e magari la carriera del politico preso di mira. Ma, nella maggior parte dei casi, né gli uni, né gli altri sono rimproverabili per aver fatto quel che la loro funzione pubblica o la loro professione impongono loro di fare: per gli uni, aprire un'indagine per verificare se la denuncia è fondata; per gli altri, informare la collettività su fatti socialmente rilevanti.

Esistono certamente magistrati e giornalisti affetti da protagonismo narcisistico. Sarebbe tuttavia errato voler spiegare con simili debolezze umane, con (minoritarie) patologie individuali, un fenomeno ben più ampio e diffuso, la cui causa risiede verosimilmente in un mutamento di costume che ha contribuito a ridefinire il contesto delle relazioni interpersonali.

Quando l'indagine scaturisce dalla denuncia di un avversario politico, dalla soffiata di

¹ Tullio e Linda Murri, figli di Augusto Murri, grande luminare di medicina e medico curante del Re, furono accusati e condannati per omicidio. Pur estraneo ai fatti, Augusto Murri subì un attacco frontale dalla stampa cattolica in coincidenza con l'avvio delle indagini contro i suoi figli, al punto che fu costretto ad abbandonare l'insegnamento per un intero anno accademico.

² La vicenda processuale è ben ricostruita dalla storica P. BABINI (*Il caso Murri*, ed. il Mulino, Bologna, 2004), con meticolosa attenzione ai resoconti giornalistici che affiancarono l'intera durata del procedimento penale, a partire dalle sue fasi iniziali.

³ È significativo che negli ultimi decenni le richieste di rimessione del processo siano state rigettate pressoché sistematicamente dalla Corte di cassazione, spesso sul presupposto che il legittimo sospetto – pur in ipotesi sussistente per via di martellanti campagne di stampa – non fosse "altrimenti evitabile", considerata la vasta copertura data dai *media* a taluni casi giudiziari. Insomma, un male inevitabile, non neutralizzabile col debole strumento della rimessione.

concorrente sentitosi – a torto o a ragione – discriminato in una gara d'appalto, o dalla contro-informazione di associazioni sensibili alla tutela di istanze collettive (ambiente, salute, consumerismo etc.), bisogna ammettere che taluni processi penali (quelli dei quali più si parla) tendono a farsi scenario di scontri politici, economici, sociali, ben al di là dei vizi privati di singoli magistrati. Si tratta di una realtà che sfugge, in larga parte, all'occhio del giurista e che esige lo sguardo smalzato del sociologo, dello psicologo sociale, dell'etno-metodologo, del criminologo⁴, in grado di cogliere le pulsioni personalistiche e le "normalità" comportamentali dei soggetti che popolano la scena dell'informazione giudiziaria. Andrebbe studiato l'impatto dell'informazione giudiziaria sulle correnti dell'opinione pubblica: un compito che non può qui essere assolto, anche perché estraneo alle competenze del giurista⁵.

Al di là delle utili indicazioni che possono venire dai cultori delle scienze sociali, credo che sia lecito per il giurista muovere dalla premessa che, oggi, la giustizia penale è usata (talvolta, da singoli cittadini, più spesso da persone aggregate in formazioni sociali) con intento strumentale, per fini di lotta politica o per raggiungere obiettivi di asserita giustizia sociale: un intento che l'attuale, imperfetta regolazione dei rapporti fra giustizia e informazione rende, di fatto, facile da perseguire.

La vigente normativa italiana appare inadeguata non solo a regolare il traffico in quell'affollato crocevia di diritti e interessi al quale si è poco fa accennato, ma anche a contrastare l'accennato uso strumentale della giustizia penale. Se davvero, come qui ipotizzato, la denunciata stortura affonda le radici in un costume diffuso, non ci si può illudere di sradicarla con l'introduzione di norme (penali o processuali) volte a limitare l'informazione sulle vicende giudiziarie. Ciò non significa che ci si debba rassegnare a mantenere l'assetto normativo attuale. Anzi, l'esperienza italiana sul terreno dei rapporti fra giustizia penale e informazione – rimeditata alla luce dei principi sovra-legali rilevanti e confrontata con qualche significativa esperienza straniera – induce a riflettere sull'opportunità di qualche ritocco.

L'impressione, già a un primo sguardo, è che l'insoddisfacente quadro normativo riguardante i temi qui in discussione dipenda principalmente dallo scarso rilievo riconosciuto alla riservatezza del dato personale (sia dell'imputato, sia di altri soggetti privati coinvolti a vario titolo nell'accertamento penale): un diritto che la cultura giuridica italiana fatica a qualificare come fondamentale⁶.

⁴ Basti uno sguardo alla letteratura americana: gli autori che si occupano di rapporti fra informazione e giustizia penale provengono dalla sociologia o dalla criminologia: si vedano, J. BRUSCHKE – W. E. LOGES, *Free Press vs. Fair Trials. Examining Publicity's Role on Trial Outcomes*, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 2014; H. NASHERI, *Crime and Justice in the Age of Court TV*, LFB Scholarly Publishing, New York 2002; R. FOX, R. W. VAN SICKEL, TH. L. STEIGER, *Tabloid Justice. Criminal Justice in an Age of Media Frenzy*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2007; R. SURETTE, *Media, Crime and Criminal Justice. Images, Realities and Policies*, Cengage Learning, 5° ed., Stamford, 2015. Fra le pubblicazioni italiane meritano di essere segnalati il contributo (etnometodologico) di P. P. GIGLIOLI, S. CAVICCHIOLI, G. FELE, *RITUALI di degradazione. Anatomia del processo Cusani*, Il Mulino, Bologna, 1997 e quello di D. NELKEN, M. MANERI, *La produzione della notizia giudiziaria e il segreto investigativo*, in G. GIOSTRA, *Processo Penale e Informazione. Proposte di riforma e materiali di studio*, Istituto di procedura penale, Macerata, 2001, pp. 213-291.

Tra le riflessioni di carattere più strettamente giuridico vanno ricordati i saggi riportati nel volume che raccoglie gli atti del recente 71° *Deutscher Juristentag*, dedicato al tema dei rapporti fra giustizia penale e informazione: si veda in particolare la ricca relazione introduttiva di K. ALTENHAIN, *Öffentlichkeit im Strafverfahren. Transparenz und Schutz der Verfahrensbeteiligten*, Beck, München, 2016, C 9 ss.

⁵ La figura concettuale della "opinione pubblica" è notoriamente controversa essendo stata definita secondo molteplici significati (si veda, al riguardo, il recente saggio di M. BARISONE, *Opinioni pubbliche*, in *Rassegna it. di sociologia*, 2011, p- 571 ss.). Tuttavia, una delle accezioni ricorrenti è quella di "tribunale sociale" che rinvia alla funzione di "controllo sociale" insita nel concetto di "opinione pubblica" (si veda, E. NOELLE-NEUMANN, *Die Schweigespirale. Theorie der öffentlichen Meinung*, Springer, 2001, trad. it. *La spirale del silenzio. Per una teoria dell'opinione pubblica*, Roma, Meltemi, 2002, p. 159 e p. 201). Rilevante, qui, tale sfaccettatura del concetto: l'opinione pubblica giudica nutrendosi degli alimenti che i media somministrano quotidianamente; giudicare sulla scorta di informazioni riferite a spezzoni di indagine, di attività poliziesca o giudiziaria, è un modo svelto di raggiungere a buon mercato un risultato (es. la neutralizzazione di un avversario politico) che il processo penale non sarebbe in grado di produrre o tarderebbe a produrre. C'è poi un altro profilo, che interessa ancor più da vicino il presente saggio: della collettività adombrata in quel "tribunale sociale" fanno parte anche i magistrati che si occupano in sede giudiziaria del caso del quale i media riferiscono. Il rischio è che – nonostante gli sforzi per mantenere un profilo imparziale e indipendente – anch'essi siano attratti in quella "spirale del silenzio" (vale a dire, in quella inclinazione a seguire il sentimento dei più), sulla quale ha acutamente richiamato l'attenzione Elisabeth Noelle-Neumann.

⁶ Non è così, ad esempio, nell'ordinamento tedesco, dove il *Bundesverfassungsgericht*, con una sentenza del 1983 (cosiddetta *Völkzählungsurteil*) ha affermato l'esistenza del diritto fondamentale di ogni individuo a disporre liberamente dei dati riguardanti la sua vita e la sua condizione personale (*informationelles Selbstbestimmungsrecht*). Ne segue che ogni compressione di tale diritto soggiace alla riserva di legge, va disposta con provvedimento dell'autorità giudiziaria, nel rispetto del principio di proporzionalità. In attuazione di tali principi è stato novellato nella *Strafprozessordnung* un apposito libro (lottavo, §§ 474-482), che regola casi e modi di acquisizione di atti processuali per ragioni estranee al procedimento in corso o definito (uso in altro procedimento; uso da parte di privati; uso a fini scientifici etc.).

2.

Rassegna ragionata delle principali fonti normative volte a regolare il rapporto fra informazione giudiziaria e giustizia penale.

A parte i principi sovra-legali dei quali s'è sommariamente dato conto nel paragrafo introduttivo, la materia che ci interessa è oggetto di una variegata serie di fonti normative di diverso rango e diversa efficacia, che un po' disordinatamente si sono andate accumulando nel tempo.

Un primo gruppo di disposizioni è contenuto nei codici penale e di procedura penale. Benché collocate nei due distinti testi, costituiscono un insieme, essendo le sanzioni (previste rispettivamente dagli artt. 326, 379bis e 684 c.p.) al servizio di obblighi di segretezza (art. 329 e 391quinquies c.p.p.) o divieti di pubblicazione (art. 114 c.p.p.) posti in ambito processuale. Ciò non impedisce, ovviamente, di studiarle separatamente: delle disposizioni penali si occuperà infatti il collega prof. Bartoli, mentre le citate norme processuali saranno oggetto di illustrazione critica nei prossimi due paragrafi del presente contributo. Se ne faccio qui menzione, è per una ragione di completezza espositiva, oltre che per segnalare come, in questo corpus di norme, non sia rintracciabile – se non in misura minima – quell'interesse alla tutela dell'inviolabilità dei dati sensibili che pur meriterebbe di entrare nel novero dei diritti da tutelare, quanto meno con ponderati divieti di pubblicazione.

Tale interesse non trova spazio – come ci si sarebbe potuti attendere – nemmeno nel d. lgs. n. 196 del 2003 (cosiddetto codice privacy).

Ad esso è invece dedicato un provvedimento del Garante (atto di normazione secondaria⁷) che fissa alcune regole di comportamento per il giornalista alle prese con notizie di rilevante interesse pubblico e sociale, fra le quali certamente rientrano quelle ricavabili da attività di accertamento penale. Il rispetto della sfera privata non impedisce la pubblicazione di notizie riguardanti fatti insoliti (originali) o fatti connessi con l'esercizio di funzioni pubbliche, sulle quali giustamente il giornalista è chiamato a effettuare il suo occhiuto controllo (art. 6). Particolare attenzione va prestata alla figura del minore, la cui personalità va tutelata anche quando le informazioni su di lui riguardassero quei fatti di sicura rilevanza sociale che sono i reati (art. 7). Infine, compare un cenno alla necessità che sia rispettata la dignità della persona, quando vengono divulgate notizie o immagini su fatti di cronaca: vietato indugiare morbosamente su dettagli violenti, su persone arrestate con manette ai polsi, salvo il consenso di queste ultime e salvo altresì che le immagini servano a denunciare eventuali abusi della pubblica autorità (art. 8).

Una delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è inoltre dedicata al delimitato e attuale problema dei processi cosiddetti mediatici. Con essa si sollecitano le emittenti televisive, pubbliche e private, locali e nazionali, a dotarsi di un codice di autoregolamentazione volte ad assicurare corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive⁸.

A tale delibera hanno fatto seguito il varo del Codice di auto-regolamentazione, siglato a Roma il 21 maggio 2009 dai rappresentanti delle emittenti radiotelevisive pubblica e private, nazionali e locali, dai fornitori di contenuti radiotelevisivi firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, dall'Ordine nazionale dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana⁹ e il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016, che, all'art. 8, fornisce le linee dell'ideale "Cronaca giudiziaria e dei processi in TV"¹⁰.

Entrambi questi documenti impongono cautela e imparzialità nel diffondere nomi e immagini di persone coinvolte in procedimenti penali, richiamano al rispetto della presunzione di innocenza, a un uso accorto del linguaggio che sappia distinguere fra pubblico ministero e giudice, fra imputato e condannato, fra arrestato e colpevole, fra processo penale e rappresentazione mediatica dello stesso, il tutto con frequenti (quanto, in realtà, poco efficaci) riferimen-

⁷ Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, *Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998*, in *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179.

⁸ Delibera n. 13/08/CSP, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 39 del 15 febbraio 2008.

⁹ Consultabile cliccando [qui](#).

¹⁰ Consultabile in <http://www.odg.it/content/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista>.

ti alla necessità di salvaguardare la dignità delle persone delle quali la trasmissione si occupa¹¹.

Fra le fonti normative rilevanti ai fini del nostro discorso merita un cenno a parte la Raccomandazione (2003) 13, adottata dal Consiglio d'Europa, contenente Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali¹². Pur nella sua genericità, tale Raccomandazione dispensa ai legislatori nazionali utili linee-guida per bilanciare i molteplici interessi destinati qui a intrecciarsi e a confliggere.

Si muove dal riconoscimento di una legittima aspettativa del pubblico, in una società democratica, ad essere informato sul concreto funzionamento del sistema giudiziario penale (principio 1). L'informazione giornalistica deve tuttavia esercitarsi nel rispetto della presunzione d'innocenza (principio 2). Va altresì rispettata la dignità sia delle persone sospettate, imputate, condannate e dei loro familiari, sia dei minori, dei soggetti particolarmente vulnerabili, delle vittime, dei testimoni, si da evitare che l'informazione giornalistica procuri a tutti i costi conseguenze nocive ulteriori a quelle inevitabilmente connesse con l'accertamento penale (principio 8). L'autorità giudiziaria o di polizia deve limitarsi a fornire informazioni verificate o basate su ipotesi ragionevoli, chiaramente esplicitate ai giornalisti destinatari (principio 3), anche al fine di prevenire influenze pregiudizievoli sui giurati o sui giudici che si apprestano a risolvere il merito della questione (principio 10). Le informazioni relative alla fase preliminare del processo vanno date in modo da non pregiudicare la fairness del successivo giudizio ed eventuali inosservanze di questa cautela dovrebbero trovare nella normativa processuale "rimedi giuridici efficaci" (principio 11).

Un bel programma, come si vede, solo in parte realizzato nel nostro attuale ordinamento e dal quale il legislatore italiano potrebbe pertanto trarre utili ispirazioni integrative.

Dai prossimi due paragrafi risulterà quale sia la distanza fra il quadro ideale prefigurato dai provvedimenti succitati e l'attuale normativa processuale italiana in tema di limiti alla pubblicazione di atti giudiziari penali.

3. Riservatezza dell'indagine e tutela del segreto cosiddetto interno (art. 329).

Il buon esito dell'indagine pubblica è il solo interesse che ispira l'art. 329 c.p.p.

Il comma 1 esprime la regola generale, secondo la quale gli atti investigativi della polizia e del pubblico ministero non sono accessibili ad altre persone, finché l'imputato e/o il suo difensore non li possano conoscere: ciò può accadere anche prima della chiusura dell'indagine, per gli atti cosiddetti garantiti, vale a dire, quelli che ammettono la presenza difensiva e il deposito del relativo verbale (art. 364-366 c.p.p.). Qui il segreto vincola le persone stesse che compiono l'atto investigativo. La norma ha la sua unica ratio giustificatrice nell'esigenza di tenere il contenuto dell'atto compiuto dalla polizia o dal pubblico ministero al riparo dagli sguardi di coloro che potrebbero avere interesse a sviare o contrastare l'indagine.

In via eccezionale, ma sempre per il miglior esito dell'attività investigativa, il pubblico ministero può de-secretare l'atto (comma 2), ad esempio quando appare opportuno diffondere l'identikit o il fotogramma del supposto autore del reato da parte di possibili testimoni.

Questo tipo di segreto viene qualificato come "interno" in quanto opponibile, di regola, alle altre parti del procedimento nel quale l'atto è compiuto. Esso è opponibile anche ad altri soggetti pubblici (polizia, giudici, pubblici ministeri, funzionari dell'amministrazione pubblica) impegnati in altri procedimenti (penali o extra-penali), salvo eccezioni legalmente previste, giustificate dall'esigenza di coordinamento investigativo fra uffici del pubblico ministero¹³; dalla necessità di prevenire fenomeni di criminalità reputata grave e allarmante¹⁴; oppure da

¹¹ La verità è che risulta impossibile espungere dalla trasmissione radiotelevisiva avente ad oggetto un procedimento giudiziario l'elemento della spettacolarizzazione nel quale è insito un uso strumentale delle vicende e delle esistenze umane: per quanto ci si sforzi di ridurlo, tale elemento sopravvive, essendo il sale (e il segnalatore di successo) della trasmissione stessa. Esigere – come fanno i due documenti evocati nel testo – che anche la rappresentazione mediatica del processo rispetti le regole del contraddittorio, lungi dal rimarcare il carattere imparziale del *reportage*, accresce la confusione con il processo giudiziario, che ha proprio nel contraddittorio la sua anima caratterizzante.

¹² Adottata il 10 luglio 2003 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

¹³ Art. 371 c.p.p. e art. 118 bis disp. att. c.p.p.

¹⁴ Si vedano, al riguardo, l'art. 118 c.p.p., che consente al Ministro dell'interno di ottenere dall'autorità giudiziaria informazioni su attività investigative anche in deroga dell'art. 329, al fine di prevenire delitti per i quali sarebbe obbligatorio l'arresto in flagranza.

ragioni legate alla salvaguardia dell'ordine democratico¹⁵.

Sempre nell'interesse dell'indagine pubblica, la legge assegna al pubblico ministero il potere di secretare atti che cadrebbero fuori del segreto "interno": ciò col consenso dell'imputato o anche in assenza di tale consenso, qualora reputi che la conoscenza dell'atto da secretare possa ostacolare l'indagine nei confronti di altre persone (comma 3). Si può considerare un prolungamento di questa eccezione, la secretazione di durata limitata (non più di due mesi), che lo stesso pubblico ministero può imporre con riguardo a dichiarazioni ricevute da persone da lui occasionalmente sentite nel corso di un'attività di indagine difensiva (art. 391-quinquies c.p.p.): vale a dire, quando il difensore (dell'indagato o dell'offeso da reato) abbia proceduto all'audizione di persona informata sui fatti, da lui stesso autoritativamente convocata (art. 391-bis comma 10 c.p.p.).

Non c'è molto altro da dire su questo tipo di segreto, se non che la sua violazione integra il delitto previsto dall'art. 326 c.p.: delitto proprio (del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio), di regola non imputabile al giornalista se non a titolo di concorso. Oggetto del divieto espresso nell'art. 329 o ricavabile dai decreti di secretazione del pubblico ministero è, non tanto la pubblicazione, quanto piuttosto la propalazione delle notizie o delle informazioni riservate oltre la ristretta cerchia dei soggetti legittimati a conoscerle.

4.

Divieto di pubblicare gli atti di un procedimento penale (art. 114 c.p.p.).

Il divieto di pubblicazione è invece l'oggetto dell'art. 114 c.p.p. Meglio, anzi esprimersi al plurale: i divieti, poiché, come si dirà, tale articolo (tortuoso e tormentato) esprime una pluralità di regole negative/permisive, ispirate a una eterogenea molteplicità di interessi.

Il comma 1 vieta in maniera perentoria la pubblicazione degli atti coperti da segreto interno, quelli dei quali si è dato conto nel paragrafo precedente. Qui, evidentemente, l'interesse protetto è ancora una volta quello dell'indagine pubblica. Ciò che non può essere portato a conoscenza delle parti private, deve, a maggior ragione, restare inaccessibile al pubblico.

Subiscono invece un diverso trattamento gli atti conoscibili dalle parti del processo, per i quali vigono comunque dei divieti di pubblicazione. Con riguardo a tali atti si parla di segretezza esterna: ciò che si vuole evitare è la divulgazione omnibus di un atto del quale le parti hanno diritto di ottenere copia.

Conviene esaminare distintamente tali divieti di pubblicazione, in ragione del tipo di interesse che mirano a tutelare e prendendo le mosse da quelli più facilmente spiegabili.

Uno dei divieti espressi nell'art. 114 integra o sostituisce quell'esigenza di segretezza che sta al fondo della scelta legislativa di escludere – eccezionalmente in taluni casi – l'udienza a porte chiuse. Nelle situazioni previste dall'art. 472 commi 1 e 2 (ragioni di buon costume, tutela della sicurezza dello Stato, protezione di testimoni o di parti private) è possibile escludere il pubblico dalla sala d'udienza. Il comma 4 del citato art. 114 completa l'opera, escludendo a sua volta che possano essere conosciuti, per altre vie, i verbali di atti formati o letti in un dibattimento a porte chiuse. E, quand'anche il dibattimento non avesse luogo, quelle stesse ragioni impedirebbero la diffusione di atti che vanno in ogni caso sottratti alla vista e alla discussione pubblica (art. 114 comma 5).

Una ragione esistenziale, quella di tutelare una personalità in formazione, giustifica invece il divieto di pubblicare le immagini e le generalità del minore coinvolto come teste, persona offesa o persona danneggiata in un procedimento penale. Questo il senso dell'art. 114 comma 6, che consente deroghe al divieto in questione solo nell'interesse o con il consenso del minore almeno sedicenne. La norma ribadisce e completa un divieto già presente nella speciale legislazione riguardante il processo minorile, che vieta "la pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento penale"¹⁶. La segretezza esterna si impone, pertanto, anche per il minore direttamente coinvolto (come imputato) nel processo penale, in linea del resto con la già citata regola che esclude, in via generale, la pubblicità delle relative udienze

¹⁵ L'art. 118 bis c.p.p. riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ottenere informazioni sull'attività investigativa della polizia e del pubblico ministero in nome della ragion di Stato.

¹⁶ Art. 13 d.P.R. n. 448 del 1988.

dibattimentali¹⁷.

Una ragione esistenziale, di tutela della dignità umana, giustifica altresì il divieto di pubblicare i fotogrammi dell'arrestato in vinculis. Il comma 6-bis dell'art. 114 intende porre un freno a pratiche di "sciacallaggio" giornalistico, inclini a spettacolarizzare operazioni poliziesche di facile presa sul pubblico. Il danno che ne potrebbe derivare sia all'immagine dell'arrestato, sia, soprattutto, al suo destino processuale è elevato: una persona in manette evoca in modo icastico e immediato un'idea di colpevolezza, che persino una successiva assoluzione faticherebbe a cancellare nella mente del comune cittadino. Il divieto in questione è dunque opportuno, anche perché – oltre alla dignità personale dell'arrestato – mira a salvaguardare la presunzione d'innocenza di fronte al "tribunale sociale" dell'opinione pubblica. A dispetto della sua importanza, tuttavia, la proibizione è pressoché priva di efficacia. La sua inosservanza non è infatti soggetta a conseguenze di carattere processuale. Unica sanzione immaginabile sarebbe quella disciplinare, irrogata dall'ordine professionale¹⁸. Il divieto ha peraltro una sua deroga, che il citato comma 6-bis individua nel consenso dell'arrestato a farsi riprendere con le manette ai polsi o comunque in stato di coercizione fisica: formulata così, sembra una singolare concessione all'esibizionismo individuale, anziché – come sarebbe auspicabile – un'apertura al giornalismo d'inchiesta, pronto a documentare eventuali abusi dell'autorità pubblica¹⁹.

Resta da esaminare il caso più complicato e controverso di segretezza esterna: quello riguardante il divieto di pubblicare atti compiuti nella fase preliminare, per i quali sia caduto il segreto interno. Tali atti, come già detto, sono noti e accessibili alle parti. Non solo. Essi sono acquisibili da parte di "chiunque vi abbia interesse", come stabilisce espressamente l'art. 116 c.p.p. Non deve trattarsi di un interesse giuridicamente radicato nel procedimento de quo, sicché anche il giornalista può chiedere (e ottenere) l'accesso ad atti non più coperti da segreto interno²⁰.

Il punto merita una breve digressione. La constatazione che il giornalista possa chiedere copia degli atti, non significa che egli vanti un correlativo diritto a veder soddisfatta la sua richiesta. Nella pratica, anzi, accade spesso che – pendente l'indagine – il pubblico ministero intenda in senso ampiamente discrezionale il "potere" attribuitogli dal citato art. 116. Ciò favorisce un trattamento differenziato dei giornalisti "questuanti" e, alla fin fine, una censurabile "fiera delle informazioni" dagli esiti poco edificanti. Sarebbe di gran lunga preferibile una regola che imponesse al magistrato penale di rilasciare a tutti gli interessati (inclusi i giornalisti) copia di atti coperti da segreto esterno²¹. Ciò avrebbe quanto meno l'effetto di mettere i "lavoratori dell'informazione" in condizione di esercitare paritariamente il diritto di cronaca, evitando trattamenti di favore, umilianti questue o vane attese. Il libero accesso agli atti di indagine non più coperti da segreto interno esigerebbe – a mo' di opportuno contrappeso – l'accettazione di un decalogo da parte del giornalista circa l'uso corretto delle informazioni ottenute; un'assunzione di responsabilità che potrebbe trovare adeguata regolamentazione solo sul piano deontologico-disciplinare. L'economia dell'informazione è naturalmente portata a trasformare in merce le notizie di interesse pubblico: e i processi penali – non tutti, ma, certo,

¹⁷ Art. 33 d.P.R. n. 448 del 1988.

¹⁸ Il divieto di presentare le persone arrestate con ferri e manette ai polsi viene ribadito – a fini disciplinari – dall'art. 8 comma 3 del Codice deontologico relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (citato *supra*, nt. 6).

¹⁹ Più corretta e maggiormente rispondente alla positiva funzione informativa del giornalista sembra la formulazione usata dalla norma deontologica citata alla nt. precedente: con essa si deroga al divieto di esibire in pubblico l'arrestato ammanettato, quando ciò appaia necessario per "segnalare abusi".

²⁰ Ciò si ricava dall'art. 43 disp. att. c.p.p., dove si chiarisce che le parti private e la persona offesa, in quanto titolari di un diritto al deposito degli atti, non hanno bisogno dell'autorizzazione cui allude l'art. 116 comma 2 per ottenerne copia. Quell'autorizzazione serve dunque per altri soggetti, genericamente interessati a conoscere il contenuto degli atti fino a quel momento compiuti. Per quanto riguarda il giornalista, l'interesse trova pertanto fondamento nel diritto di cronaca.

²¹ Come saggiamente auspica Luigi Ferrarella in *Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, in *questa Rivista*, n. 3/2017. La proposta è condivisa anche da Armando Spataro (procuratore della Repubblica a Torino) nella lettera pubblicata sul quotidiano *La Stampa* del 3 agosto 2017, a seguito di un incidente avente ad oggetto uno spiacevole equivoco originato, a ben vedere, proprio dal carattere astruso e complicato della normativa che disciplina oggi i rapporti fra giustizia penale e informazione in Italia. La proposta ha registrato altresì l'opinione favorevole di Raffaele Cantone (attuale presidente dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione), con una lettera pubblicata sul quotidiano *la Repubblica* del 1° luglio 2017, p. 13.

alcuni fra essi – forniscono dettagli succulenti per i lettori²². Insomma, l'idea di consentire al giornalista libero accesso agli atti di indagine coperti da segretezza solo esterna è buona, perché semplifica i rapporti fra giustizia e informazione; è però rischiosa, perché – se non adeguatamente controbilanciata da effettive regole disciplinari o reputazionali – finisce col legittimare pratiche distorsive del corso della giustizia e, alla lunga, deleterie per la tenuta del sistema giudiziario. Ciò, magari, per affermare – consapevolmente o meno – privati interessi pronti a profittare di un'informazione giornalistica faziosa in grado di mettere in cattiva luce la giustizia penale presso la pubblica opinione.

Tornando all'esame della disciplina attualmente in vigore, le regole che ci interessano sono collocate in tre commi (il 2°, il 3° e il 7° dell'art. 114) da leggere e intendere nel loro intreccio: una combinazione di norme che la stessa Corte costituzionale non ha esitato a definire "irragionevole e ontologicamente incerta"²³.

Il comma 2° contiene un generale divieto di pubblicare gli atti pur conoscibili dalle parti e da chiunque altro vi abbia interesse. Dal comma 3° ricaviamo inoltre che il divieto di pubblicazione sopravvive solo per gli atti che – una volta chiusa la fase preliminare del processo – sono collocati nel fascicolo del pubblico ministero: pubblicabili, pertanto quelli destinati al fascicolo del dibattimento²⁴ e quelli che, pur presenti nel fascicolo del pubblico ministero, siano occasionalmente usati a fini di contestazione nell'esame dei testimoni (art. 500 c.p.p.) o delle parti (art. 503 comma 3 c.p.p.). La ratio di tale ultima norma è chiara: si vuol evitare che il giudice del dibattimento venga a conoscere, per vie esterne (vale a dire, per il tramite dei mezzi di comunicazione) atti che non gli è lecito conoscere per le vie interne del processo. Il fascicolo del pubblico ministero è destinato infatti a restare inaccessibile al giudice dibattimentale, chiamato a formarsi un convincimento sulla sola scorta del materiale probatorio formato davanti a lui, nel contraddittorio fra le parti. In breve: i commi 2° e 3° dell'art. 114 sono posti al servizio di una formazione dibattimentale della prova, rispettosa dei principi di oralità e immediatezza.

A complicare le cose interviene il comma 7° dell'art. 114, secondo il quale "è sempre consentita la pubblicazione di atti non coperti da segreto" (e qui, per segreto si deve ovviamente intendere quello "interno", imposto dall'art. 329 c.p.p.).

La perentorietà dei divieti di pubblicazione imposti dai citati commi 2° e 3° trova dunque un forte temperamento nell'apertura che il comma 7° dell'art. 114 fa alla pubblicabilità del contenuto di atti non pubblicabili. Non è un gioco di parole, né un'eccezione tale da rinnegare del tutto le regole poco fa illustrate. Il divieto del quale parlano i commi 2° e 3° riguarda i verbali degli atti non pubblicabili, non la parafrasi o il riassunto che degli atti stessi può fare il giornalista. In altre parole, l'insieme dei tre commi qui considerati va inteso alla luce della distinzione fra "atto" (così come riprodotto nel relativo verbale) e "contenuto dell'atto", così come raccontato, riassunto, parafrasato dall'autore della pubblicazione²⁵.

Si è inteso, in questo modo, soddisfare due esigenze in contrasto: quella di salvaguardare da un lato l'imparzialità del giudicante, rendendogli inaccessibili atti processuali formati unilateralmente e pertanto inidonei ad alimentare il suo convincimento ai fini della decisione (dibattimentale) di merito, e, d'altro lato, l'esigenza di favorire la libertà di stampa, affinché l'opinione pubblica possa essere informata sul corso della giustizia penale con riguardo anche alle fasi non pubbliche della procedura.

La distinzione "atto/contenuto dell'atto" risulterà forse chiara e – ai fini qui considerati – efficace per il giudice, il quale sa bene che per sciogliere il dubbio fra innocenza e colpevolezza deve misurarsi con atti formali, legittimamente compiuti secondo le ritualità procedurali, non potendosi accontentare dei resoconti, riassuntivi e parziali, ospitati dai mezzi di comunicazio-

²² Risulta al riguardo eloquente una recente esperienza portoghese, originata da una forzatura interpretativa. La diatriba verte sulle disposizioni del *código de processo penal* (artt. 68 e 69) che ammettono una sorta di intervento adesivo (*assistência*) del *quóvis de populo* solidale con la funzione di accusa impegnata nell'accertamento di reati reputati di particolare interesse pubblico (fra questi, reati di corruzione, peculato, favoreggiamento personale da parte di un pubblico funzionario). Scopo della norma è quello di rendere più efficace l'attività repressiva, sollecitando l'attiva collaborazione dei cittadini. Orbene, i giornalisti portoghesi hanno sfruttato e stanno sfruttando queste disposizioni per intervenire nei processi penali allo scopo di ottenere copia di quegli atti che l'interveniente in funzione adesiva ha diritto di ottenere pur non essendo una parte processuale. Ciò ha dato la stura a quel fenomeno di giudizi paralleli che ha contaminato anche la realtà portoghese, come ben documenta A. A. NÓBREGA, *O jornalista assistente no processo penal português*, in *Revista de concorrência e regulação*, 2017, p. 181 ss.

²³ Cfr. sent. n. 59 del 1995, punto 2 del *Considerato in diritto*.

²⁴ Nella sua formulazione originaria, tale comma includeva nel divieto di pubblicazione anche gli atti dell'indagine destinati al fascicolo del dibattimento: inclusione ritenuta dalla Corte cost. (sent. nr. 59 del 1995) in contrasto con la l. delega del 1987 (dir. 71) oltre che irragionevolmente restrittiva della libertà di stampa (art. 21 cost.).

²⁵ Secondo la giurisprudenza, per *contenuto dell'atto* si deve intendere "quanto in esso si rappresenta, senza richiami testuali, sì che se ne divulgino informazioni senza una riproduzione totale o parziale dello stesso". Così Cass. sez. I, 11 luglio 1994, in Ced, Rv nr. 199918.

ne.

Il comune cittadino, invece, non distingue o fatica a distinguere fra le due entità concettuali. Vero che egli non ha il potere né di assolvere, né di condannare, ma è pur sempre parte viva di una pubblica opinione interessata a quei fatti socialmente rilevanti che sono i processi penali e i relativi esiti. In quanto tale, è in grado di giocare un ruolo nella legittimazione politico-sociale della magistratura penale.

Non vanno inoltre trascurate – sotto questo stesso profilo – le campagne di informazione (o di disinformazione) che la stampa è capace di orchestrare, pubblicando (del tutto legittimamente, in base all'art. 114) resoconti interessati su casi giudiziari di pubblico interesse. E si sa che le campagne stampa irradiano spesso i propri (invisibili) riflessi anche sul convincimento del giudice che si appresta a decidere il caso. Qui, in particolare, si avverte il rischio che il giudicante – pur geloso della propria autonomia – sia in realtà incline ad assecondare, persino senza rendersene conto, l'opinione corrente; sia insomma attratto in quella “spirale del silenzio” alla quale s'è fatto breve cenno in precedenza²⁶.

In definitiva, la distinzione prospettata nel citato art. 114 fra atto (non pubblicabile) e contenuto dell'atto (pubblicabile) pecca di semplicismo, perché muove dall'ingenua premessa che, per salvare le forme del giusto processo, sia sufficiente rendere inaccessibili al giudice gli atti dell'indagine preliminare non utilizzabili in dibattimento. In realtà, l'ampia possibilità, offerta dalla nostra attuale legge processuale, di pubblicare i contenuti di atti non pubblicabili, sortisce il singolare effetto di far maturare nella collettività convincimenti (di colpevolezza o di innocenza) che finiscono col premere – pur in misura non precisamente misurabile – sul formale e istituzionale convincimento del giudice.

C'è poi un ulteriore fenomeno patologico che la pratica applicazione dell'art. 114 ha finito col favorire. Gli atti, la cui pubblicazione è vietata (secondo le disposizioni appena commentate) sono quelli di indagine e, più precisamente, quelli destinati a una possibile lettura nel futuribile dibattimento. Restano pertanto esclusi atti diversi, quali, ad esempio, gli ordini di comparizione²⁷, e, quel che più conta, i provvedimenti a contenuto decisorio adottati nel corso della fase preliminare. È prassi frequente che nella motivazione di tali provvedimenti siano riversati atti o stralci di atti di indagine la cui pubblicazione, anche parziale, sarebbe vietata dal comma 2° dell'art. 114. Assistiamo così alla divulgazione – soprattutto tramite i siti web, dove la lunghezza del testo non è mai un problema – di chilometriche ordinanze cautelari che riportano fedelmente dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o dialoghi intercettati²⁸. Una facile tecnica di aggiramento che fa leva sull'esclusione dei provvedimenti a contenuto decisorio (e relative motivazioni) dal novero degli atti riconducibili al citato art. 114. La lettera è salva, ma la ratio della norma o, più precisamente, del combinato fra i tre commi (2°, 3° e 7°), viene in buona sostanza tradita, col rendere facilmente accessibili al futuro giudice dibattimentale atti o parti di atti dei quali dovrebbe restare all'oscuro²⁹.

5. Conclusioni.

Anche in Italia, i rapporti fra giustizia penale e informazione sono nella realtà fonte di molteplici tensioni e conflitti, le ragioni dei quali sfuggono in buona parte allo sguardo del giurista. Di qui l'opportunità di un preliminare sguardo sociologico alla varietà di interessi che, di fatto, sono in gioco nella quotidiana amministrazione delle informazioni che traggono spunto da vicende giudiziarie penali. Una ricognizione extra-giuridica dei problemi che ruotano attorno a questi rapporti appare utile sia per completare la diagnosi e messa a fuoco delle

²⁶ Cfr. *supra*, nota 5.

²⁷ Rara la giurisprudenza sul punto. L'unica massima trovata (che considera lecita proprio la pubblicazione di un ordine di comparizione) risale a molti anni fa: Cass. sez. VI, 2 marzo 1990, in Ced, Rv nr. 185141.

²⁸ Un paio di esempi fra i tanti: l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Napoli il 2 maggio 2016, in un procedimento per fatti di camorra, riporta ampi stralci di sommarie informazioni testimoniali e di intercettazioni telefoniche; l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Firenze, il 18 marzo 2015, in un procedimento per fatti di corruzione, riporta ampi stralci di intercettazioni telefoniche.

²⁹ Il discorso vale anche per le intercettazioni telefoniche, benché i documenti nei quali queste ultime sono trascritte siano destinati al fascicolo dibattimentale. Le intercettazioni riprodotte nelle ordinanze cautelari, infatti, vanno considerate a tutti gli effetti atti di indagine, non essendo state ancora filtrate da quella procedura di stralcio con l'intervento della difesa (art. 268 c.p.p.) che soddisfa in qualche modo le esigenze del contraddittorio.

I particolari problemi che la divulgazione “precoce” delle intercettazioni telefoniche pone e le proposte di riforma già intraprese per superarli (ddl 4368, ora in discussione alla Camera dei deputati) saranno affrontati nella relazione della prof. C. Conti, alla quale pertanto si fa rinvio.

questioni sul tappeto, sia per individuare i rimedi realisticamente approntabili per affrontarle. Sarebbe auspicabile a tal fine un dialogo fra giuristi e studiosi della comunicazione.

Dal canto suo, il giurista riesce a cogliere al più la varietà di interessi giuridicamente rilevanti che avvilluppano quel rapporto e che le normative pertinenti (penale, processuale, deontologica) tendono a comporre e regolare, fino ad oggi con esiti soddisfacente solo per chi – come si dice – ama mestare nel torbido.

Particolare attenzione meritano le norme processuali volte a limitare la pubblicazione di atti e immagini suscettibili di ledere la dignità delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nel procedimento penale o di pregiudicare garanzie processuali dell'imputato (presunzione d'innocenza, diritto a un giusto processo).

Il modo in cui la legge processuale italiana provvede a disciplinare la varietà degli interessi (pubblici e privati) in gioco appare insoddisfacente, alla luce dell'esperienza sin qui fatta. In particolare, è emersa l'inadeguatezza della combinazione normativa fra commi 2°, 3° e 7° dell'art. 114 c.p.p. inidonei a soddisfare, al contempo, fairness processuale, correttezza informativa e tutela della riservatezza. Inoltre, le norme in questione sono inefficaci di fronte ai vari espedienti che, nella pratica, ne eludono lo spirito, riversando – nei motivi dei provvedimenti interinali – atti o parti di atti che non potrebbero essere pubblicati.

L'inadeguatezza del quadro normativo si accentua con l'evoluzione del sistema informativo sotto il segno delle nuove tecnologie, del web, dei social media. Il moltiplicarsi delle fonti informative (non più limitate alle tradizionali agenzie di stampa), rende vago e nebuloso l'insieme delle notizie che accompagnano la nostra quotidianità (fenomeno delle cosiddette fake news) con ripercussioni inevitabili anche sull'arena giudiziaria e sull'attività e sulla posizione dei soggetti che la animano (polizia, pubblico ministero, giudice, difensori, imputati).

Utili indicazioni per una riforma che tenga conto dei molteplici interessi in gioco possono venire dall'elenco di principi espressi nella Raccomandazione (2003)13 del Consiglio d'Europa.

Non si tratta solo di superare il controverso art. 114 c.p.p. e il combinato di quei tre commi (2°, 3° e 7°) che hanno retto malamente l'urto dell'informazione giudiziaria in un'esperienza ormai trentennale. La distinzione atto/contenuto dell'atto si è rivelata fragile e inconsistente, sia perché non ha impedito l'aggiramento del divieto di pubblicare atti investigativi, sia perché la pubblicazione (lecita) del loro contenuto si presta a manipolazioni e rimaneggiamenti capaci di condizionare ab externo la vicenda giudiziaria. La distinzione può anche essere mantenuta, ma senza l'illusione che essa serva allo scopo che, ingenuamente, tramite la stessa si era cercato di conseguire.

Altri devono essere i punti sui quali insistere in un'ampia prospettiva de iure condendo. Ecco una concisa rassegna dei principali:

Tutela delle persone a vario titolo coinvolte nella vicenda giudiziaria. I nomi di imputati, vittime e testimoni non dovrebbero essere divulgati, salvo che la notizia del loro coinvolgimento in un processo penale non sia già nota per vie diverse da quella giudiziaria. Qualora i nomi fossero già noti, l'informazione sulla vicenda processuale dovrebbe limitarsi alle notizie che abbiano una connessione stretta con l'oggetto dell'accertamento. Vanno evitati resoconti romanzati o narrazioni fantasiose che, traendo spunto da dicerie, indulgiano sulla personalità o sullo stile di vita del soggetto preso di mira. Regole di questo tipo dovrebbero ispirare la deontologia professionale del buon giornalista che si occupa di giustizia penale.

Diritto di accesso alle informazioni giudiziarie. Ai giornalisti andrebbe riconosciuto il diritto di accedere (paritariamente) alle informazioni che il pubblico ministero – durante la fase investigativa – ritiene suscettibili di pubblicazione. Va superata l'attuale pratica delle informazioni distribuite secondo criteri arbitrari di simpatia o di reciproca convenienza. Il diritto di cronaca legittima (anche sul piano giuridico) l'interesse di ogni giornalista a ottenere dal magistrato precedente copia degli atti non più coperti da segreto interno.

Siti web. Trattandosi di realtà in impetuosa, disordinata imprevedibile crescita, risulta oggi difficile tracciare le linee di una regolamentazione idonea a tutelare il viluppo di interessi meritevoli di tutela nel contesto della giustizia penale, anche perché i siti internet che informano, magari occasionalmente, su vicende giudiziarie non sono gestiti necessariamente da giornalisti, con l'aggiunta che spesso le notizie e i documenti da essi veicolati provengono da server non soggetti alla giurisdizione italiana. Andrebbero comunque evitate – se del caso con adeguati provvedimenti coercitivi – iniziative interattive come, ad esempio, sondaggi sulla colpevolezza o innocenza di un imputato, oppure sulla affidabilità di un testimone. Andreb-

be inoltre regolata la pubblicazione di atti diversi da quelli di indagine (come, ad esempio, i provvedimenti cautelari) ora non soggetti al divieto di pubblicazione ex art. 114 commi 2, 3, 7.

Motivazione dei provvedimenti cautelari. Si prestano frequentemente a fungere – intenzionalmente o meno – come “cavalli di troia” per aggirare il divieto di pubblicare, in tutto o in parte, atti coperti da segreto esterno. La motivazione dovrebbe essere redatta in forma sintetica e tale da non riprodurre, con la tecnica del copia-incolla, brani di dichiarazioni testimoniali o di registrazioni telefoniche non ancora passate per l’udienza-stralcio. La recente riforma processuale (l. nr. 103 del 2017), pur intervenuta nel senso di una maggior tutela delle persone intercettate e della loro riservatezza³⁰, non ha ritenuto di dover porre un argine alla deprecabile pratica delle mega-motivazioni dei provvedimenti cautelari: pratica divenuta davvero esiziale per le sorti del giusto processo, dopo che la Corte cost., facendo cadere il segreto interno per le intercettazioni usate a fini cautelari³¹, ha di fatto reso accessibile anche ai giornalisti (o ad alcuni fra essi) la copia delle relative registrazioni³².

Talk show giudiziari. In linea di massima andrebbero evitati, quanto meno mentre la procedura giudiziaria è in corso. Se ne può giustificare la messa in onda per motivi di particolare interesse sociale. In ogni caso, non dovrebbero risolversi in occasioni di entertainment. Andrebbero piuttosto concepiti e presentati come servizi di informazione finalizzati a commentare e spiegare la dinamica della vicenda giudiziaria, senza pretendere di sostituirvisi; lo scopo (informativo-didascalico) dovrebbe animare l’organizzazione del dibattito televisivo e ispirare la scelta dei partecipanti, evitando spettacolarizzazioni che magari garantiscono l’audience, a danno però di una seria e ponderata informazione. Declinati in questa diversa versione, il cosiddetto talk-show giudiziario potrebbe evolversi nel senso del programma di approfondimento e divulgazione su temi di interesse sociale, spiegati senza secondi o terzi fini, con lo scopo esclusivo di rendere accessibili anche ai non giuristi le (attualmente incomprensibili) tecnicità che caratterizzano ogni procedimento penale.

Giornalismo investigativo. Può rendere utili servizi alla collettività, purché non intersechi l’attività investigativa di pubblici ministeri e difensori. Il lato positivo sta nell’attività denuncia di disfunzioni o comportamenti socialmente inaccettabili, idonea a fungere da notizia di reato e tale quindi da sollecitare l’avvio di un procedimento penale. Il rischio è che, alla fase della denuncia segua una investigazione parallela a quella condotta da polizia e magistratura: quand’anche il lavoro del giornalista fosse, per così dire, sinergico con quello dell’attività pubblica, vi sarebbero ragioni per diffidare del suo contributo che finirebbe fatalmente per nuocere alle ragioni della difesa o dell’accusa. Fra i doveri del giornalista con riguardo alla cronaca giudiziaria (doveri elencati nel testo unico deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 27 gennaio 2016) dovrebbe figurare anche quello di astenersi dal condurre indagini parallele a quelle in corso ad opera di polizia e pubblico ministero: salva, ovviamente, la possibilità di effettuare un controllo su possibili inerzie o abusi da parte dell’autorità pubblica; ciò che rientrerebbe peraltro in quella attività di denuncia che fa del giornalismo investigativo un efficace strumento di controllo e critica del potere (anche giudiziario).

³⁰ Il contenuto di tale riforma, anche nella prospettiva dei rapporti fra giustizia e comunicazione, è oggetto del saggio redatto dalla prof. Carlotta Conti, *La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlandi”*, in *questa Rivista*, n. 3/2017.

³¹ Si veda la sent. nr. 336 del 2008.

³² La pratica delle mega-motivazioni cautelari è poi favorita dall’uso assai disinvolto del “copia-incolla”, così rapido e facile grazie alle tecnologie informatiche, anche nella stesura dei provvedimenti interinali.